



Anagrafe d'Aa/VI  
Brescia, 5 luglio 2013

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia**  
**NOTA OPERATIVA**  
**n. 9/2013**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

**PREMESSA NORMATIVA**

*Il legislatore, per favorire l'accesso dei giovani all'esercizio dell'attività di impresa, aveva previsto due nuove tipologie di società a responsabilità limitata:*

- 1) con decreto legge n. 1/12, convertito con legge n. 27/12, è stato aggiunto l'art. 2463 bis al codice civile, al fine di disciplinare la "società a responsabilità limitata semplificata" (s.r.l.s.);*
- 2) con decreto legge n. 83/12, convertito con legge n. 134/12, è stata individuata un'ulteriore fattispecie, ovvero, la società a responsabilità limitata a capitale sociale ridotto (s.r.l.c.r.), disciplinata come quella "semplificata", ma con alcune differenze, soprattutto relative all'età anagrafica dei soci, a costi ed esenzioni e ad agevolazioni normative.*

*Il decreto legge n. 76/13, in vigore dal 28 giugno 2013, ha determinato alcune modifiche in materia di società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto:*

- ✓ ha previsto l'eliminazione del limite di 35 anni di età per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificata; dunque, la società a responsabilità limitata semplificata può ora essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche, senza più alcun limite d'età;*
- ✓ ha previsto che gli amministratori possano essere scelti anche tra i non soci;*
- ✓ ha soppresso la tipologia di società a responsabilità limitata a capitale ridotto; pertanto, a decorrere dal 28 giugno 2013, le società a responsabilità limitata a capitale ridotto già iscritte nel registro delle imprese sono qualificate come società a responsabilità limitata semplificata.*

**REQUISITI**

*La società a responsabilità limitata semplificata si differenzia dalla s.r.l. poichè:*

- ✓ nella denominazione deve comparire la dizione "società a responsabilità limitata semplificata",*
- ✓ la redazione dell'atto, effettuata da Notaio, è gratuita nell'ambito di quanto prescritto dalla legge,*
- ✓ l'istanza di iscrizione nel registro delle imprese è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo,*
- ✓ il capitale sociale può essere stabilito da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 9.999,00,*
- ✓ i conferimenti debbono essere effettuati solo in denaro,*
- ✓ i soci possono essere solo persone fisiche senza limiti di età (non possono essere persone giuridiche).*

**COSTI**

*L'istanza di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.*

*La società a responsabilità limitata semplificata non è, invece, esente dalla corresponsione del diritto annuale camerale e tasse e concessioni governative.*

*Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni  
f.to Liviana Ventura*

## NOZIONI GIURIDICHE

### A. Riferimenti normativi

- *articolo 2463 bis del codice civile;*
- *articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;*
- *articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*
- *decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138;*
- *decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 9, commi 13, 14 e 15;*